LIBERA

Esperti in materia di previdenza professionale

Le assicurazioni sociali della Svizzera

Stato 1° gennaio 2023
www.libera.ch

Colophon

Editrice

Libera SA
Birsstrasse 320
Casella postale
CH-4010 Basilea
tel. +41 61 205 74 00

Libera SA
Stockerstrasse 34
Casella postale
CH-8022 Zurigo
tel. +41 43 817 73 00

Redazione

Martin Hänggi, esperto di casse pensioni CSEP,
Nicole Zimmermann, Master of Law, dipl. fed. esperta di assicurazioni sociali.

Questo opuscolo viene pubblicato in lingua tedesca, francese, inglese e italiana.

Libera non si assume alcuna responsabilità circa l'esattezza e la completezza del contenuto. Chiusura redazionale: 22 novembre 2022.

Copyright by Libera SA

Sommario

	1	Il principio dei tre pilastri
LAVS	2	Assicurazione vecchiaia e superstiti
LAI	3	Assicurazione invalidità
LPC	4	Prestazioni complementari dell'AVS e dell'AI
LPP	4	Previdenza professionale per vecchiaia, invalidità e superstiti
Pilastro 3a	6	Previdenza vincolata con privilegi fiscali
LADI	7	Assicurazione contro la disoccupazione e indennità in caso d'insolvibilità
LPTD	8	Prestazioni transitorie per i disoccupati anziani
LIPG	8	Indennità di perdita di guadagno
LAINF	9	Assicurazione infortuni
LAMal	10	Assicurazione malattia
LAFam	10	Assegni familiari
LPGA	11	Parte generale del diritto delle assicurazioni sociali
	11	Accordi bilaterali
	11	Riassunto delle assicurazioni sociali
	12	Fonti legislative

Il principio dei tre pilastri

In Svizzera la previdenza per la vecchiaia, per l'invalidità e per il decesso funziona a differenti livelli, nell'ambito di diverse assicurazioni sociali, coordinate le une con le altre.

Primo pilastro

Il primo pilastro concerne l'assicurazione vecchiaia e superstiti e l'assicurazione invalidità obbligatorie (AVS/AI). Queste due assicurazioni coprono, conformemente alle disposizioni legali, il minimo vitale degli assicurati nella vecchiaia o in caso d'invalidità. In caso di decesso, l'AVS versa delle prestazioni ai superstiti.

Poiché sovente nella pratica le rendite versate non permettono il raggiungimento di quest'obiettivo, i Cantoni assegnano le cosiddette prestazioni complementari, cioè delle prestazioni supplementari, a seconda dei bisogni dei beneficiari di prestazioni AVS/AI. L'AVS e l'AI sono delle assicurazioni per la popolazione, a favore di tutte le persone domiciliate o che esercitano un'attività lucrativa in Svizzera.

Secondo pilastro

Lo scopo di quest'assicurazione è quello di permettere in modo adeguato il mantenimento del tenore di vita abituale per i lavoratori. Al fine di costituire un capitale di vecchiaia e permettere la copertura rischio, la legge (LPP) prevede un'assicurazione minima obbligatoria, secondo la quale dei contributi sono prelevati dallo stipendio, fino a concorrenza di un importo massimo determinato.

Poiché normalmente l'assicurazione minima non permette di raggiungere l'obiettivo prefisso delle prestazioni, in pratica si ricorre sovente a soluzioni più estese.

Terzo pilastro

Una previdenza più completa ed estesa può essere realizzata nell'ambito del risparmio individuale presso le banche e le compagnie d'assicurazione. Il legislatore incoraggia il risparmio a scopo previdenziale permettendo la deduzione dei premi pagati alla previdenza vincolata (il cosiddetto pilastro 3a), dal reddito imponibile, la quale non permette di disporre liberamente del capitale accumulato.

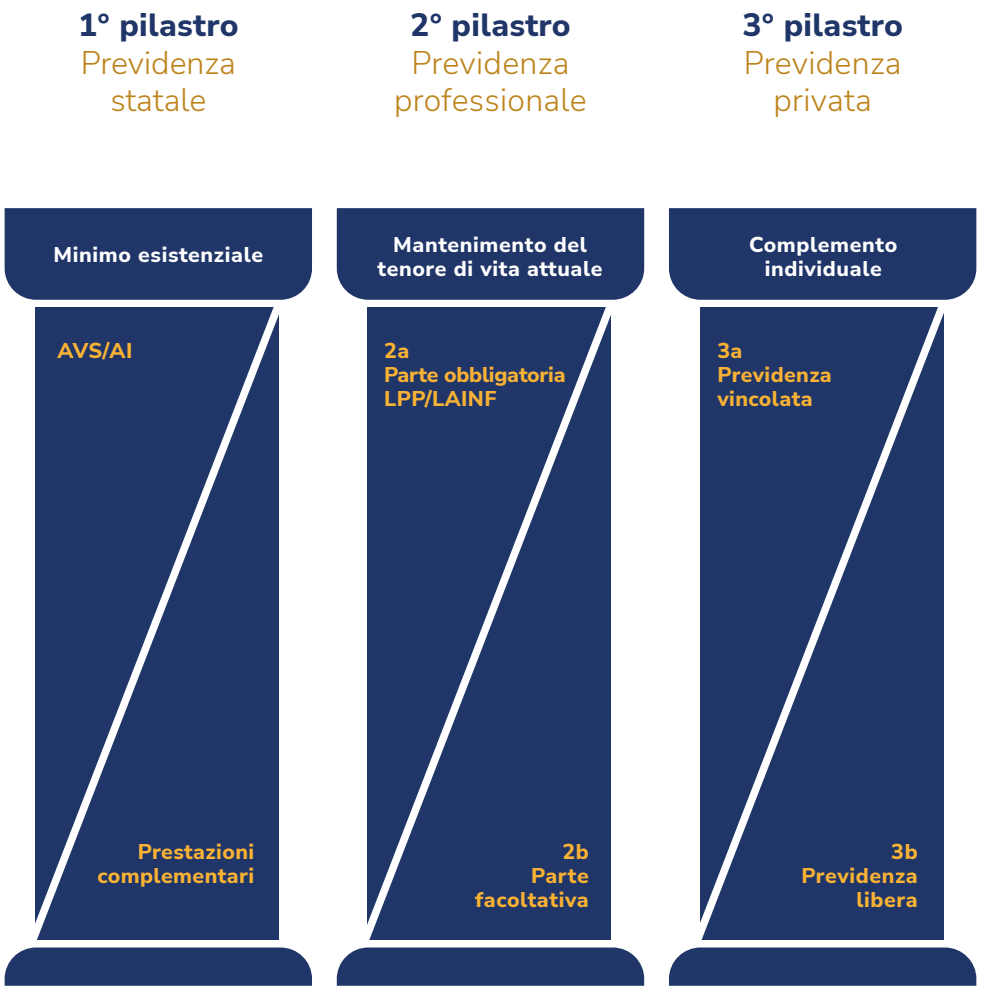

Assicurazione vecchiaia e superstiti

Le rendite AVS vengono di regola adeguate ogni due anni in base all'evoluzione dei prezzi dell'indice misto, corrispondente alla media aritmetica tra l'indice dei salari e l'indice dei prezzi. Il Consiglio federale ha aumentato le rendite AVS e AI così come l'importo per il fabbisogno vitale nelle prestazioni complementari del 2.5 % con effetto 1° gennaio 2023.

Obiettivo e scopo

Garanzia del minimo esistenziale alla cessazione del reddito da attività lucrativa a seguito di età o decesso.

Persone assicurate

Tutte le persone domiciliate in Svizzera o che esercitano un'attività lucrativa in Svizzera, come pure (in casi particolari) le persone che svolgono un'attività lavorativa all'estero per un datore di lavoro svizzero.

Base per il calcolo

Salariati
Reddito complessivo da attività lucrativa (= totalità delle retribuzioni ricevute in rapporto con il contratto di lavoro). I datori di lavoro sono legalmente tenuti a dedurre dal salario la parte dei contributi prescritta e a versarla alla Cassa di compensazione.

I redditi esigui fino a CHF 2'300 all'anno possono, facoltativamente, essere assoggettati all'obbligo contributivo (questo non vale per il personale domestico). Per le persone fino al 25° anno d'età compreso con reddito fino a un massimo di CHF 750 all'anno, il conteggio dei contributi verrà fatto solo su loro richiesta.

Indipendenti
Reddito derivante da attività lucrativa indipendente ridotto delle deduzioni previste per legge. I contributi saranno ricalcolati in base al reddito attuale nell'anno di contribuzione.

Beneficiari AVS con attività lucrativa
I beneficiari AVS che svolgono un'attività lucrativa dipendente versano contributi sul reddito derivante da detta attività lucrativa solo per la parte che per ogni datore di lavoro supera CHF 1'400 al mese risp. CHF 16'800 all'anno. Le componenti del reddito eccedenti questo limite sono soggette all'AVS, all'AI e all'IPG, ma non all'AD.

Persone senza attività lucrativa
Il livello dei contributi sarà calcolato in base all'attuale reddito da pensione e dal patrimonio nell'attuale anno di contribuzione. L'obbligo di pagamento dei contributi si estingue dopo il raggiungimento dei 64 anni per le donne e dei 65 anni per gli uomini. I coniugati senza attività lavorativa sono esentati dall'obbligo di contribuzione se il coniuge che esercita un'attività lavorativa ha versato almeno il doppio dell'importo minimo previsto.

Accrediti educativi e assistenziali

Per il calcolo delle rendite vengono presi in considerazione anche gli accrediti per compiti assistenziali ed educativi. Questi accrediti sono supplementi del reddito proveniente dal lavoro determinante per il calcolo delle rendite, non sono delle prestazioni di denaro effettive. Il diritto agli accrediti per compiti assistenziali deve essere fatto valere ogni anno.

Finanziamento/ contributi

I contributi per l'AVS/AI/IPG sono calcolati globalmente e prelevati in un unico importo.

Salariati

AVS	8,70 %
AI	1,40 %
IPG	0,50 %
Totale	10,60 %

I contributi AVS/AI/IPG sono pagati pariteticamente per metà cadauno dal datore di lavoro e dal dipendente (5,30 % cad. per parte).

Indipendenti

AVS	8,10 %
AI	1,40 %
IPG	0,50 %
Totale	10,00 %

Per redditi da attività lucrativa
- da CHF 58'800 a CHF 9'800 è in vigore una scala decrescente dal 10,000 % al 5,371 %,
- inferiore a CHF 9'800 minimo CHF 514 (AVS, AI, IPG).

Persone senza attività lucrativa
I contributi per AVS, AI e IPG a seconda dell'entità dei patrimoni e dei redditi da rendite (in CHF/anno): minimo CHF 514, massimo CHF 25'700.

Contributi statali
Nel 2021, circa il 27 % delle entrate dei contributi annui AVS è stato finanziato dall'ente pubblico. Questa quota è composta dal contributo della Confederazione, dalle tasse frutto degli incassi dell'imposta sul valore aggiunto e dal ricavo della tassa sulle case da gioco.

Assicurazione invalidità

Prestazioni assicurative (selezione)

Le pensioni annue ordinarie per le parti assicurate con un periodo completo di contributi dai 64 anni d'età (per le donne) o dai 65 anni (per gli uomini).

Genere di rendita	min. CHF	max. CHF
Rendita di vecchiaia	14'700	29'400
Le due pensioni dei coniugi		44'100
Rendita per vedove/vedovi	11'760	23'520
Rendita per orfani e per figli	5'880	11'760
Rendita completa per orfani e rendita doppia per figli	8'820	17'640
Assegno per grandi invalidi (a casa) di grado lieve/medio/elevato	2'940/7'356/11'760	

Prelievo anticipato o posticipo della rendita di vecchiaia

Nel contesto dell'età flessibile di vecchiaia, le donne e gli uomini possono anticipare o posticipare il prelievo della rendita di vecchiaia come segue:
– anticipo di 1 oppure di 2 anni interi (non è possibile l'anticipo di singoli mesi) oppure
– ritardo di 1 fino ad un massimo di 5 anni.

La riduzione durante il prelievo anticipato della rendita ammonta per un anno al 6,8 % e per due anni al 13,6 %. Al raggiungimento dell'età pensionabile ordinaria, l'importo della riduzione viene determinato di nuovo. In caso di posticipo, la rendita di vecchiaia aumenta di un supplemento mensile (al massimo del 31,5 %). Durante il posticipo, si può chiedere liberamente il versamento della rendita, cioè riscuoterla.

Prospettive

Il 25 settembre 2022 il popolo e gli Stati hanno accettato la riforma AVS 21 e assicurato così il finanziamento dell'AVS fino al 2030. Con l'accettazione l'età di pensionamento (nuovo: età di riferimento) delle donne verrà innalzata, in quatto fasi, da 64 a 65 anni. Con la prevista entrata in vigore della riforma il 1° gennaio 2024 viene raggiunta la prima fase dell'innalzamento nel 2025, l'età di riferimento 65 anni verrà raggiunta nel 2028. Le donne che fanno parte della generazione di transizione (anno di nascita dal 1961 al 1969) beneficiano di misure di compensazione.

Le rendite AI vengono di regola adeguate ogni due anni in base all'evoluzione dei prezzi dell'indice misto, corrispondente alla media aritmetica tra l'indice dei salari e l'indice dei prezzi. Il Consiglio federale ha aumentato le rendite AI con effetto 1° gennaio 2023.

Obiettivo e scopo

(Re)integrazione degli assicurati nell'attività lavorativa. Assicurazione del minimo vitale agli invalidi ed alle loro famiglie.

Persone assicurate

Cfr. AVS (pagina 2).

Base per il calcolo

Cfr. AVS (pagina 2).

Finanziamento/ contributi

Cfr. AVS (pagina 2). Inoltre rilevanti prestazioni da parte dell'amministrazione pubblica.

Prestazioni assicurative (selezione)

Misure di reinserimento
Misure mediche e professionali, misure d'integrazione per l'inserimento professionale, consegna di mezzi ausiliari. Durante le misure d'integrazione vige il diritto alle indennità giornaliere.

Rendita d'invalidità, rendita d'invalidità per figli
Rendita d'invalidità 100 % in CHF: min. 14'700, max. 29'400
Rendita per figli d'invalido: 40 % della rendita d'invalidità.

Grado d'invalidità	Diritto alla rendita in % di una rendita d'invalidità intera
40 %	25,0 %
41 % – 49 %	25,0 % + 2,5 % per punto percentuale, nella misura in cui il grado d'invalidità sia superiore al 40 %
50 %	50,0 %
51 % – 69 %	corrisponde al grado d'invalidità
70 % – 100 %	100,0 %

Assegni per grandi invalidi assicurati che vivono in casa			
Grande invalidità di grado lieve	CHF	5'880	annui
Grande invalidità di grado medio	CHF	14'700	annui
Grande invalidità di grado elevato	CHF	23'520	annui

Assegni per grandi invalidi assicurati che vivono in un ospizio			
Grande invalidità di grado lieve	CHF	1'476	annui
Grande invalidità di grado medio	CHF	3'672	annui
Grande invalidità di grado elevato	CHF	5'880	annui

Prestazioni complementari dell'AVS e dell'AI

Obiettivo e scopo

Copertura del minimo vitale per i beneficiari delle rendite AVS/AI che vivono in Svizzera.

Prestazioni

Prestazioni in denaro
Prestazioni complementari annuali, che corrispondono alla differenza fra le spese riconosciute per legge e i redditi determinanti.

Nell'ambito delle spese riconosciute, il fabbisogno vitale generale per le persone che vivono all'interno di un'economia domestica è:

Per persone sole	CHF 20'100			
Per coniugi	CHF 30'150			
Per il 1° figlio	CHF 7'380	sotto gli 11 anni	CHF 10'515	a partire da 11 anni
Per il 2° figlio	CHF 6'150	sotto gli 11 anni	CHF 10'515	a partire da 11 anni
Per il 3° figlio	CHF 5'125	sotto gli 11 anni	CHF 7'010	a partire da 11 anni
Per il 4° figlio	CHF 4'270	sotto gli 11 anni	CHF 7'010	a partire da 11 anni
Per ogni ulteriore figlio	CHF 3'560	sotto gli 11 anni	CHF 3'505	a partire da 11 anni

Inoltre i premi dell'assicurazione malattie nel calcolatore prestazioni complementari vengono considerati come esborso, questo nella misura del premio effettivo, al massimo però il premio medio regionale.

Prestazioni in natura
Accredito di spese di cura per malattia e invalidità, se non sono già coperte da un'assicurazione.

Finanziamento

Le prestazioni complementari sono finanziate dalla Confederazione e dai Cantoni.

Realizzazione

Il versamento delle prestazioni complementari avviene tramite i Cantoni. La domanda per la riscossione della prestazione va presentata all'agenzia della Cassa di compensazione cantonale nel luogo di domicilio (eccezioni Canton ZH: Zusatzleistungsstelle der Wohnsitzgemeinde; Canton BS: Amt für Sozialbeiträge; Canton GE: Service des prestations complémentaires [SPC]).

Previdenza professionale per vecchiaia, invalidità e superstiti

Il tasso d'interesse minimo per il 2023 è dell'1,00 %. Per le prestazioni di uscita è in vigore un interesse di mora del 2,00 %.

Obiettivo e scopo

Assicurare il tenore di vita abituale (unitamente alle prestazioni AVS/AI). Le disposizioni della LPP sono da intendere come prestazioni legali minime (pilastro 2a). In pratica vengono offerte soluzioni di previdenza più estese (pilastro 2b).

Persone assicurate

Obbligatoriamente
- i dipendenti con un salario superiore a CHF 22'050 (le persone fra i 18 e 24 anni unicamente per il rischio di decesso e d'invalidità; le persone aventi più di 24 anni anche per la costituzione del capitale di vecchiaia)
- i disoccupati con un'indennità giornaliera di almeno CHF 84.70 sono assicurati per il rischio di morte e d'invalidità

Facoltativamente
Gli indipendenti e, a determinate condizioni, i dipendenti non sottoposti all'obbligo assicurativo.

Base per il calcolo

Salario annuo coordinato = salario assicurato (corrisponde al salario AVS meno la deduzione coordinata di CHF 25'725).

Salario AVS da considerare	
limite inferiore	CHF 22'050
limite superiore	CHF 88'200

Salario coordinato	
limite inferiore	CHF 3'675
limite superiore	CHF 62'475

Per persone disoccupate: salario giornaliero da considerare	
limite inferiore	CHF 84.70
limite superiore	CHF 338.70

deduzione di coordinamento dal salario giornaliero	CHF 98.80

Salario giornaliero coordinato	
limite inferiore	CHF 14.10
limite superiore	CHF 239.90

Finanziamento/ contributi

La previdenza professionale per la vecchiaia obbligatoria è finanziata dai contributi degli assicurati e dei loro datori di lavoro. Tuttavia, la legge non fissa le aliquote dei contributi, ma unicamente gli accrediti di vecchiaia da accumulare sui conti di previdenza individuali dei singoli assicurati. Il capitale risparmiato servirà al finanziamento della rendita di vecchiaia al momento del pensionamento. Il datore di lavoro deve versare almeno la metà dei contributi totali. I regolamenti delle casse pensioni possono prevedere contributi unitari oppure contributi che dipendono dall'età degli assicurati.

Età	Accrediti di vecchiaia in % del salario assicurato
25 a 34	7,0 %
35 a 44	10,0 %
45 a 54	15,0 %
55 a 64/65	18,0 %

Il contributo LPP per i disoccupati (rischi decesso e invalidità) ammonta allo 0,25 % dello stipendio giornaliero coordinato ed è sostenuto, in ragione di un mezzo ciascuno, dalla persona disoccupata e dall'assicurazione contro la disoccupazione.

I contributi per la copertura del rischio, per il Fondo di garanzia e per le spese amministrative ammontano mediamente al 3-4 % del salario assicurato. Contributi complessivi (pilastro 2a e pilastro 2b): mediamente circa il 20 % del salario assicurato, risp. circa il 15 % del salario AVS. I contributi individuali dipendono dall'età della persona assicurata e dal Regolamento dell'istituto di previdenza.

Prestazioni assicurative

Rendita di vecchiaia
6,8 % dell'avere di vecchiaia disponibile all'inizio del diritto alle prestazioni della persona assicurata.

Rendita d'invalidità
6,8 % della somma dell'avere di vecchiaia, al quale l'assicurato aveva diritto al momento dell'inizio del diritto alla rendita d'invalidità, e degli accrediti di vecchiaia per gli anni mancanti, fino all'età di pensionamento, 64 anni per le donne e 65 anni per gli uomini, senza interessi, calcolati sul salario assicurato all'inizio dell'invalidità.

Rendita per il coniuge superstite
Il 60 % della corrispondente rendita di vecchiaia o d'invalidità intera. La/il partner registrata/o è equiparata/o al/alla vedovo/a.

Rendita per i figli
I figli di pensionati, invalidi o assicurati deceduti ricevono una rendita pari al 20 % della rendita di vecchiaia o d'invalidità.

Genere di prestazioni
Le prestazioni di vecchiaia, per superstiti e d'invalidità sono versate di regola sotto forma di rendite. La persona assicurata può richiedere che un quarto dell'avere di vecchiaia venga versato come indennità unica in capitale.

Adeguamento all'evoluzione dei prezzi
Al 1° gennaio 2023 determinate rendite per i superstiti e d'invalidità del secondo pilastro obbligatorio verranno adeguate all'evoluzione dei prezzi. Il tasso di adeguamento ammonta al 3,4 % per le rendite che vengono versate dal 2019, al 3.0 % per le rendite che vengono versate dal 2011 e al 2.8 % per le rendite che vengono versate dal 2008. Le restanti rendite non verranno adeguate.

Proprietà d'abitazione
Nell'ambito delle disposizioni legali inerenti all'acquisto di proprietà di abitazioni tramite mezzi della previdenza professionale, la persona assicurata può avvalersi di parti della sua prestazione d'uscita per l'acquisto di proprietà di abitazioni. Inoltre essa può anche allo stesso scopo pignorare il proprio diritto alle prestazioni previdenziali in misura di tale importo. Se una persona preleva parti della propria prestazione d'uscita, allora le sue prestazioni previdenziali si riducono.

Prestazioni d'uscita
In caso di cambiamento del posto di lavoro, l'avere di vecchiaia viene trasferito al nuovo istituto di previdenza. La prestazione d'uscita deve essere versata con l'uscita dalla cassa pensioni. A partire da questa data, sulla prestazione devono essere calcolati gli interessi al tasso minimo previsto dalla LPP (1,00 %). Se la cassa pensioni non versa la prestazione d'uscita entro 30 giorni da quando è in possesso dei dati necessari, a partire da questo termine si devono calcolare gli interessi di mora secondo l'art. 7 OLP (2,00 %).

Divorzio
In linea di principio, la prestazione d'uscita acquisita durante il matrimonio sarà ripartita in ragione di un mezzo ciascuno. Il momento determinante per il calcolo è quello dell'introduzione della procedura di divorzio. Se un coniuge è invalido o già pensionato, sarà presa in considerazione come base l'ipotetica prestazione d'uscita, oppure la rendita sarà divisa e convertita in una rendita vitalizia per il coniuge avente diritto.

Pilastro 3a (previdenza vincolata con privilegi fiscali)

Riscatto nel pilastro 2b

Le disposizioni sul riscatto prevedono, per il calcolo della somma di riscatto massima possibile, l'inclusione dell'eventuale avere risparmiato nel pilastro 3a. È necessario chiarire se l'avere nel pilastro 3a supera il valore massimo possibile che viene attribuito all'anno di nascita della persona assicurata (vedi tabella riportata qui sotto). L'importo eccedente viene detratto dalla somma di riscatto possibile (vedi anche art. 60a OPP 2).

Anno di nascita	Stato al 31 dicembre 2022	Stato al 31 dicembre 2023
1962 e precedenti	310'041	320'198
1963	299'428	309'478
1964	288'796	298'740
1965	278'574	288'416
1966	268'090	277'827
1967	258'009	267'645
1968	247'103	256'631
1969	236'153	245'570
1970	225'623	234'935
1971	215'175	224'382
1972	205'128	214'235
1973	195'219	204'227
1974	185'691	194'604
1975	176'437	185'258
1976	167'539	176'270
1977	158'770	167'414
1978	150'339	158'898
1979	141'974	150'450
1980	133'794	142'188
1981	125'662	133'975
1982	117'729	125'962
1983	109'773	117'927
1984	102'030	110'106
1985	94'198	102'196
1986	86'521	94'442
1987	78'861	86'705
1988	71'314	79'083
1989	63'815	71'509
1990	56'445	64'066
1991	49'171	56'719
1992	41'987	49'463
1993	34'874	42'278
1994	27'831	35'165
1995	20'798	28'062
1996	13'835	21'029
1997	6'883	14'008
1998	0	7'056

Per conteggi inferiori ad un anno, i valori vanno interpolati.

Prospettive

Con l'accettazione della riforma AVS 21 l'età di pensionamento (nuovo: età di riferimento) delle donne viene progressivamente innalzata, anche nella previdenza professionale, a 65 anni e reso possibile un pensionamento flessibile tra i 63 e i 70 anni. Il messaggio del Consiglio federale sulla riforma LPP, che riduce le ridistribuzioni e che dovrebbe migliorare il livello delle prestazioni per i redditi più bassi e per i lavoratori a tempo parziale, continua a essere oggetto di discussione in Parlamento. L'entrata in vigore di una LPP riveduta non dovrebbe aver luogo prima del 2025.

Obiettivo e scopo

Incentivare la previdenza privata (in aggiunta a quanto previsto dai primi due pilastri). Fino ad un determinato importo i contributi del pilastro 3a sono deducibili dal reddito imponibile.

Forme di previdenza

Risparmio bancario e polizze assicurative. La deduzione massima consentita ammonta nel 2023 a CHF 7'056 (deduzione normale) risp. CHF 35'280 (indipendenti senza 2° pilastro).

Questa deduzione è ammessa sia per l'imposta federale diretta, sia per l'imposta cantonale sul reddito.

In caso di continuazione dell'attività lavorativa oltre l'età ordinaria di pensionamento AVS possono essere continuate contemporaneamente anche le forme di risparmio previdenziale previste dal pilastro 3a. La continuazione del risparmio previdenziale è possibile per un massimo di cinque anni oltre l'età ordinaria di pensionamento.

Rapporto tra i tre pilastri
(rendite di vecchiaia)

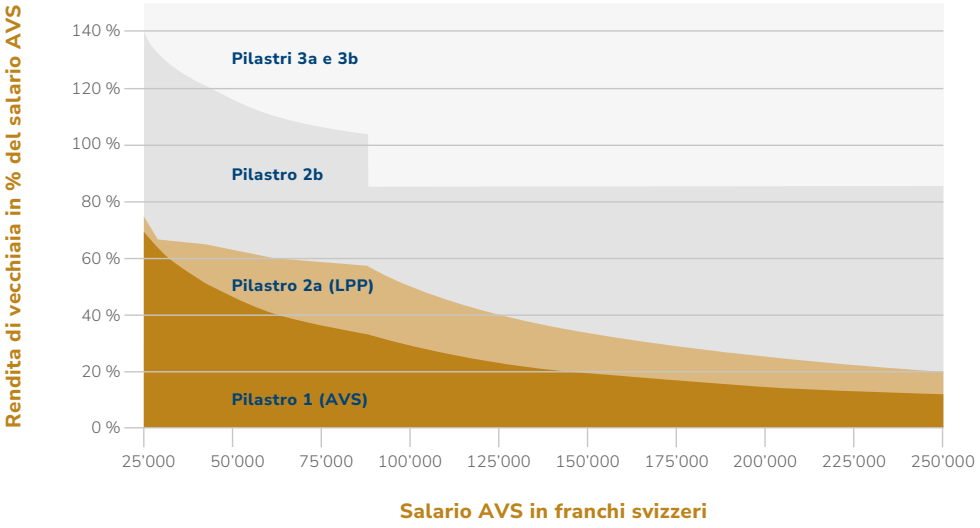

Nel grafico sopra viene illustrata la rendita di vecchiaia in considerazione dell'adeguatezza del pilastro 2b.

Assicurazione contro la disoccupazione e indennità in caso d'insolvibilità

Obiettivo e scopo

Adeguata compensazione della perdita di guadagno, prevenzione di possibili forme di disoccupazione incombente e lotta contro la disoccupazione esistente, come pure promozione dell'inserimento nel mercato del lavoro.

Persone assicurate

Tutti i lavoratori sottoposti all'obbligo contributivo AVS: le donne fino al 64° e gli uomini fino al 65° anno d'età e le persone senza attività lucrativa a determinate condizioni.

Base per il calcolo

Salario soggetto all'AVS, al massimo CHF 148'200.

Salario assicurato

Salario soggetto all'AVS; al massimo CHF 148'200. Non sono assicurati i salari derivati da misure d'intervento sul mercato del lavoro finanziati dall'ente pubblico.

Finanziamento/ contributi

Ogni volta annualmente il 2,2 % del salario soggetto all'AVS fino a CHF 148'200; sostenuto per metà dal datore di lavoro e per metà dal dipendente. Ognuno di questi contributi è a carico per metà del datore di lavoro e per metà del lavoratore. L'assicurazione viene finanziata anche tramite i proventi patrimoniali del Fondo di compensazione. La Confederazione partecipa inoltre alle spese per l'intermediazione e i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.

Esonero dall'obbligatorietà di versare contributi

- nell'agricoltura, i membri della famiglia che collaborano col capoazienda e che sono considerati quali agricoltori indipendenti
- i salariati, dal 1° giorno del mese susseguente a quello del 64° compleanno per le donne e del 65° per gli uomini
- i datori di lavoro per la continuazione dei versamenti dei salari alle persone innanzi citate
- disoccupati che ricevono l'indennità di disoccupazione, come pure la cassa disoccupazione per la corrispettiva quota del datore di lavoro

Prestazioni assicurative

Indennità in caso di disoccupazione

Ammontare:
- indennità giornaliera (completa) dell'80 % del salario assicurato oltre ad assegni per i figli e formazione, nella misura in cui per il/la figlio/a non sussista già un altro diritto a percepire assegni
- indennità giornaliera del 70 % per assicurati senza figli fino ai 25 anni, assicurati non invalidi e assicurati con un'indennità giornaliera di oltre CHF 140.

Durata:
- max. 200 indennità giornaliere (IG) (almeno 12 mesi di periodo contributivo, sotto i 25 anni, nessun figlio)
- max. 260 IG (almeno 12 mesi di periodo contributivo e oltre i 25 anni)
- max. 400 IG (almeno 18 mesi di periodo contributivo)
- max. 520 IG (almeno 22 mesi di periodo contributivo e oltre i 55 anni o godimento di una rendita AI di grado AI superiore al 40 %)
- max. 90 IG (esenzione dal pagamento dei contributi)

Tempo d'attesa: 0-120 giorni

Indennità in caso di disoccupazione parziale

80 % della perdita di guadagno computabile durante un massimo di 12 periodi di conteggio entro 2 anni.

Indennità in caso di intemperie

80 % della perdita di guadagno computabile durante un massimo di 6 periodi di conteggio entro 2 anni.

Indennità in seguito ad insolvenza del datore di lavoro

Pretese salariali relative agli ultimi quattro mesi del rapporto di lavoro prima dell'apertura del fallimento, come pure eventuali crediti di salario per prestazioni di lavoro dopo l'apertura del fallimento. Al massimo tuttavia CHF 12'350 al mese.

Interventi sul mercato del lavoro

- misure di formazione (corsi)
- misure occupazionali, incl. rimborso dei costi agli organizzatori di misure occupazionali
- misure speciali (contributi d'inserimento, contributo alle spese dei pendolari e ai residenti temporanei, sussidi per la formazione, incoraggiamento delle attività lucrative indipendenti)

Prestazioni transitorie per i disoccupati anziani

Obiettivo e scopo

Assicurazione del minimo vitale alle persone che poco prima del raggiungimento dell'età pensionabile hanno perduto il loro lavoro lucrativo e che dal 60° anno d'età non hanno più diritto ai sussidi.

Prestazioni

Prestazioni in denaro
Prestazioni transitorie annuali che corrispondono alla differenza tra le spese riconosciute per legge e le entrate computabili. Limitazione a un importo massimo di CHF 45'225 per una persona sola, risp. CHF 67'838 in caso di coppie coniugate.

Prestazioni in natura
Indennizzo delle spese per malattia e disabilità fino a un importo massimo di CHF 5'000 in caso di persone sole, risp. di CHF 10'000 in caso di coppie coniugate, nella misura in cui l'importo massimo delle prestazioni transitorie non è raggiunto.

Finanziamento

Le prestazioni transitorie vengono finanziate dalla Confederazione.

Realizzazione

Per la domanda e la riscossione delle prestazioni transitorie è competente l'agenzia della Cassa di compensazione cantonale nel luogo di domicilio (eccezioni Canton ZH: Zusatzleistungsstelle der Wohnsitzgemeinde; Canton BS: Amt für Sozialbeiträge; Canton GE: Service des prestations complémentaires [SPC]).

Indennità di perdita di guadagno

Obiettivo e scopo

Copertura parziale della perdita di guadagno p.es. durante il servizio militare, il servizio di protezione civile e il servizio civile (indennità di perdita di guadagno IPG), la maternità (indennità di maternità), la paternità (indennità di paternità), l'adozione (indennità di adozione) e l'assistenza del minore gravemente disabile (indennità di assistenza).

Persone assicurate

Cfr. AVS (pagina 2).

Finanziamento/ contributi

Contributi (base: AVS) e fondi provenienti dal Fondo di compensazione che regola l'IPG. Il contributo sul reddito da attività lucrativa è dello 0,5 %. I contributi vengono riscossi in base a una tavola scalare. Le persone che non esercitano un'attività lucrativa versano un contributo che varia da CHF 24 a CHF 1'200 all'anno.

Beneficiari

Indennità di adozione
le persone che adottano un bambino e che al momento in cui accolgono un bambino di età inferiore ai 4 anni:
– sono impiegate, indipendenti o svolgono un'attività lucrativa e
– nei 9 mesi prima di accogliere il bambino adottivo erano assicurate obbligatoriamente all'AVS e in quel periodo hanno svolto un'attività lucrativa per almeno cinque mesi.

Indennità di assistenza
i genitori che a causa di una situazione gravemente invalidante della salute del loro figlio minorenne interrompono l'attività lucrativa per assistere il figlio e che in quel momento:
– sono impiegati, indipendenti o disoccupati;
– percepiscono prestazioni d'indennità giornaliera a seguito d'incapacità lavorativa dovuta a malattia, infortunio o invalidità;
– hanno un rapporto di lavoro, ma a causa dell'esaurimento del diritto non usufruiscono della continuazione del versamento del salario o dell'indennità giornaliera.

Indennità di maternità
– donne che al momento del parto sono impiegate, indipendenti o disoccupate
– donne che al momento del parto percepiscono prestazioni d'indennità giornaliera a seguito d'incapacità lavorativa dovuta a malattia, infortunio o invalidità
– donne che al momento del parto hanno un rapporto d'impiego, ma che a causa dell'esaurirsi dei diritti non usufruiscono della continuazione del versamento del salario o dell'indennità giornaliera

Indennità di paternità
– con attività lucrativa al momento della nascita del bambino;
– nei nove mesi prima della nascita assicurato obbligatoriamente all'AVS e in questo periodo con attività lucrativa minimo per cinque mesi.

Assicurazione infortuni

Beneficiari

Indennità di perdita
le persone con domicilio in Svizzera o all'estero e svolgono uno dei seguenti servizi:
– servizio militare;
– servizio civile;
– protezione civile;
– servizio Croce Rossa;
– partecipazione a corsi di formazione federali o cantonali dei quadri di Gioventù+Sport;
– partecipazione a corsi per capi dei giovani tiratori e monitori di tiro.

Prestazioni assicurative

Indennità di adozione
– durata: 2 settimane. Per la fruizione dell'indennità di adozione vige un termine quadro di un anno;
– ammontare dell'indennità giornaliera: 80 % del reddito lucrativo medio prima della fruizione del congedo di adozione, max. CHF 220/giorno.

Indennità di assistenza
– durata: 14 settimane. Per la fruizione dell'indennità d'assistenza è valido un termine quadro di 18 mesi (può essere liberamente suddiviso tra i due genitori);
– ammontare dell'indennità giornaliera: 80 % del reddito medio prima dell'inizio del diritto, max. CHF 220/giorno.

Indennità di maternità
– durata: 14 settimane (98 giorni) dopo il parto;
– ammontare dell'indennità giornaliera: 80 % del reddito di lavoro medio conseguito prima del parto, max. CHF 220/giorno.

Indennità di paternità
– durata: 2 settimane (14 giorni). Per l'usufrutto dell'indennità di paternità vale un termine quadro di sei mesi;
– ammontare dell'indennità giornaliera: 80 % del reddito medio prima della nascita del bambino, max. CHF 220/giorno.

Indennità di perdita di guadagno

Indennità di base (indipendentemente dallo stato civile) in CHF/giorno:

Con attività lucrativa (CAL)	69–220	
Senza attività lucrativa (SAL)	69–124	
Assegni per figli, per ogni figlio	22	
Indennità totale CAL/SAL (max.)	275/138	
Assegno per spese d'assistenza	22–75	costi effettivi
Assegno per l'azienda	75	

Obiettivo e scopo

Eliminazione o attenuazione delle conseguenze a livello di salute, economiche e immateriali derivanti da infortuni e malattie professionali, per tutti i lavoratori.

Persone assicurate

Obbligatoriamente
Infortuni professionali: tutti i dipendenti che lavorano in Svizzera.
Infortuni non professionali: tutti i dipendenti che lavorano in Svizzera con un orario di lavoro settimanale di almeno 8 ore presso un datore di lavoro.

Facoltativamente
Gli indipendenti ed i loro familiari che collaborano nell'impresa familiare.

Base per il calcolo

Il salario determinante per l'AVS è al massimo CHF 148'200 all'anno oppure CHF 12'350 al mese oppure CHF 406 al giorno.

Salario assicurato

Salario determinante soggetto all'AVS, al massimo CHF 148'200.

Finanziamento/premi

Assicurazione contro gli infortuni professionali
A carico del datore di lavoro: l'ammontare dei premi varia a seconda del rischio (ramo economico).

Assicurazione contro gli infortuni non professionali
Di regola a carico dei dipendenti: ammontare dei premi a seconda del ramo economico.

Prestazioni assicurative (selezione)

Principali prestazioni materiali
– trattamenti curativi (ambulatoriali e stazionari)
– mezzi ausiliari
– spese di viaggio, trasporto e salvataggio

Le più importanti prestazioni in denaro
(se non diversamente indicato, in % del salario assicurato):
– indennità giornaliera (max. 80 %);
– rendita AI (in caso d'invalidità totale max. 80 %) o indennità forfettaria;
– prestazioni per i superstiti: rendita o indennità forfettaria per il coniuge (rendita: 40 %) e il coniuge divorziato (rendita: 20 %); rendita per orfani di un genitore (15 %); rendita per orfani di entrambi i genitori (25 %);
– assegno per grandi invalidi: mensilmente CHF 812–2'436;
– indennità per perdita dell'integrità: a seconda della gravità della menomazione; una tantum max. CHF 148'200.

Assicurazione malattia

In conformità a quanto previsto dall'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), nel 2023 aumenta il premio medio dell'assicurazione malattie obbligatoria del 6,6 %. Sul sito web dell'UFSP (www.priminfo.ch) è disponibile un calcolatore dei premi che permette di comparare tutti i premi.

Obiettivo e scopo

Assunzione dei costi di cura e d'assistenza medica in caso di malattia, d'infortunio (se non interviene l'assicurazione infortuni), come pure in caso di maternità.

Persone assicurate

Tutte le persone domiciliate in Svizzera o che esercitano un'attività lucrativa in Svizzera.

Finanziamento/ contributi

Contributi degli assicurati
Tutte le casse malattia devono richiedere lo stesso premio assicurativo a tutte le persone residenti nella stessa regione di premio all'interno dello stesso Cantone. Confederazione e Cantoni versano contributi per la riduzione dei premi di assicurati in condizioni economiche disagiate.

Partecipazione ai costi
Franchigia: importo fisso annuo, che in caso di sinistro deve essere preso a carico dall'assicurato; per adulti al minimo CHF 300. Si può scegliere fra CHF 500, 1'000, 1'500, 2'000 e 2'500. Quota parte a carico dell'assicurato: 10 % fino ad un max. di CHF 700 della spesa eccedente la franchigia.

Riduzione dei premi per

- scelta di una franchigia maggiore
- limitazione della scelta del medico e dell'ospedale con l'adesione a un'assicurazione HMO, a un modello di medico di famiglia o a un modello di telemedicina;
- esclusione della copertura infortuni per persone coperte dell'assicurazione contro gli infortuni

Prestazioni assicurative (selezione)

- prestazioni mediche e chiropratiche
- prestazioni della medicina complementare
- misure di prevenzione
- prestazioni particolari in caso di maternità
- cure dentarie (molto limitate)
- contributi ai costi di trasporto e di salvataggio
- analisi e medicamenti

Assegni familiari

Obiettivo e scopo

Compensazione parziale dell'onere finanziario determinato dalla presenza di uno o più figli.

Beneficiari

I lavoratori, gli indipendenti e le persone che non esercitano un'attività lucrativa, assicurati obbligatoriamente all'AVS, nonché lavoratori alle dipendenze di datori di lavoro non soggetti al versamento dei contributi e mamme disoccupate che usufruiscono di un'indennità di maternità.

Valori minimi

Secondo la Legge federale sugli assegni familiari (LAFam, in vigore dal 1° gennaio 2009), in tutti i Cantoni vengono erogati almeno i seguenti assegni per figlio e mese:

- un assegno per figli di CHF 200 per figlio fino ai 16 anni o fino al diritto di assegni di formazione;
- un assegno di formazione di CHF 250 per giovani che frequentano una formazione post-obbligatoria, al più presto dai 15 anni, al massimo fino ai 25 anni.

Assegni familiari nell'agricoltura

Dipendenti agricoli: assegni familiari nell'importo minimo previsto dalla LAFam e assegno per l'economia domestica di CHF 100 al mese. Agricoltori, alpigiani autonomi che svolgono in questi settori la loro attività principale o la loro attività secondaria: assegni familiari nell'importo minimo previsto dalla LAFam.

Assegni familiari cantonali

Gli importi cantonali per gli assegni erogati per il 2023 sono visibili sul sito web dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (www.bsv.admin.ch/bsv/de/home/sozialversicherungen/famz.html).

Parte generale del diritto delle assicurazioni sociali

La LPGA unifica concetti e procedure all'interno del diritto delle assicurazioni sociali (ad eccezione della previdenza professionale), coordina le prestazioni fra loro e regola il regresso verso terzi. La legge prevede tra l'altro che l'unione domestica registrata di coppie omosessuali sia equiparata al matrimonio, che lo scioglimento in via giudiziale sia equiparato al divorzio e che la persona superstite in caso di decesso del/della partner sia equiparata al vedovo. Questa legge è applicabile quando e nella misura in cui le singole leggi riguardanti l'assicurazione sociale lo prevedano.

Accordi bilaterali

Dal 1° gennaio 2017 l'Accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Svizzera e la Comunità europea è stato esteso anche al nuovo Stato membro Croazia. Durante una fase transitoria di massimo sette anni, sono valide nei confronti dei cittadini croati particolari disposizioni con limitazioni del diritto del lavoro e contingenti massimi.

Riassunto delle assicurazioni sociali

	Salario assicurato	Contributi	Prestazioni
LAVS	Per il calcolo della rendita: fino max. CHF 88'200 Per il calcolo dei contributi: illimitato	Salariati 8,7 % Indipendenti 8,1 %	Rendite di vecchiaia, rendite complementari, rendite per figli, rendite per vedove e vedovi, rendite per orfani, assegno per grandi invalidi, mezzi ausiliari
LAI	Come per l'AVS	Salariati 1,4 % Indipendenti 1,4 %	Misure d'integrazione, rendite d'invalidità, rendite complementari e per figli, assegno per grandi invalidi, contributo d'assistenza
LPC			Contributi a complemento delle rendite AVS ed AI commisurati al bisogno
LPP	Salario AVS dedotti CHF 25'725, al minimo CHF 3'675	A seconda del Regolamento della cassa pensioni	Prestazioni di vecchiaia, rendite coniugi, rendite per orfani e rendite d'invalidità, rendite per figli/figlie in caso di vecchiaia e invalidità
LADI	Salario soggetto all'AVS fino ad un massimo di CHF 148'200	2,2 % per le componenti del salario fino a CHF 148'200	Indennità di disoccupazione, indennità di disoccupazione parziale, indennità per intemperie e indennità per insolvenza, provvedimenti inerenti al mercato del lavoro, consulenza e intermediazione
LPTD			Prestazioni commisurate al bisogno fino al pensionamento
LIPG	Come per l'AVS e l'AI	Salariati 0,50 % Indipendenti 0,50 %	Indennità giornaliera (in caso di IPG: incl. assegni per i figli) come pure in caso di IPG: assegno per le spese di custodia, assegni aziendali
LAINF	Al massimo CHF 148'200	Secondo il settore d'attività, la categoria ed il grado di rischio dell'impresa	Prestazioni in natura (p. es. trattamento curativo, mezzi ausiliari), prestazioni in denaro (p. es. indennità giornaliera, prestazioni per superstiti, rendita d'invalidità, assegno per grandi invalidi e indennità per perdita d'integrità)
LAMal		Contributo pro capite a dipendenza della cassa malattia, del Cantone e della regione di domicilio	Assunzione dei costi di cura e d'assistenza medica
LAFam/ LAF		Secondo importi cantonali	Assegni per figli/figlie in fase di formazione, se del caso assegni di nascita e d'adozione, assegno per l'economia domestica (agricoltura)

Fonti legislative

LAVS	Legge federale sull'assicurazione vecchiaia e superstiti	20.12.1946
LAI	Legge federale sull'assicurazione invalidità	19.06.1959
LPC	Legge federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità	06.10.2006
LPP	Legge federale sulla previdenza professionale per vecchiaia, invalidità e superstiti	25.06.1982
LFLP	Legge federale sul libero passaggio nella previdenza professionale per vecchiaia, superstiti e invalidità	17.12.1993
OPP 2	Ordinanza del Consiglio federale sulla previdenza professionale per vecchiaia, invalidità e superstiti	18.04.1984
OPP 3	Ordinanza del Consiglio federale sul diritto di deduzione fiscale per i contributi delle forme riconosciute per la previdenza	13.11.1985
LADI	Legge federale sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza	25.06.1982
LPTD	Legge federale sulle prestazioni transitorie per i disoccupati anziani	19.06.2020
LIPG	Legge federale sulle indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità	25.09.1952
LAINF	Legge federale sull'assicurazione infortuni	20.03.1981
LAMal	Legge federale sull'assicurazione malattia	18.03.1994
LPGA	Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali	06.10.2000
LUD	Legge federale sull'unione domestica registrata di coppie omosessuali	18.06.2004
LAFam	Legge federale sugli assegni familiari Leggi cantonali sugli assegni familiari	24.03.2006
LAF	Legge federale sugli assegni familiari nell'agricoltura	20.06.1952

Libera è un'offerente svizzera leader nell'ambito della consulenza e amministrazione di istituti di previdenza. Fanno parte delle sue competenze principali: attività di esperti, consulenza di tecnica attuariale, consulenza giuridica, gestione dell'amministrazione di casse pensioni, gestione tecnica e amministrativa, contabilità finanziaria e contabilità titoli, stesura di bilanci secondo standard contabili internazionali e Investment Consulting.

Libera SA
Birsstrasse 320, casella postale, CH-4010 Basilea, tel. + 41 61 205 74 00
Stockerstrasse 34, casella postale, CH-8022 Zurigo, tel. + 41 43 817 73 00